

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2740

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANEDDA

Modifica all'articolo 606 del codice di procedura penale,
concernente il ricorso per cassazione

Presentata il 2 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo ordinamento processuale penale ha confermato la tradizionale struttura del regime delle impugnazioni ed ha previsto tre gradi di giudizio: due di merito ed il terzo di legittimità, riservato alla Corte di Cassazione.

L'articolo 606 del codice di procedura penale regola ed indica i casi di ricorso e, al comma 3, prevede l'inammissibilità del ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Benché la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, abbia dedicato al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione soltanto le direttive di cui ai numeri 89 e 95 del comma 1 dell'articolo 2, senza particolari specificazioni, così da rendere evidente l'intenzione di non introdurre innovazioni

radicali, la nuova normativa, attraverso la ridefinizione dei casi di ricorso, ha profondamente innovato la materia.

Infatti con le disposizioni dell'articolo 606 sono stati indicati funzioni e limiti della giurisdizione di legittimità attraverso una puntualizzazione dei casi di ricorso che tende a ridurre l'eccessiva ampiezza delle possibilità di accesso alla Corte.

Con le disposizioni del comma 1, lettera e), che consente la denuncia del vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione solo « quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato », il legislatore ha respinto l'opinione di coloro che intendevano impedire il controllo di legittimità sulla motivazione ed ha ritenuto (v. la relazione al

progetto preliminare del codice di procedura penale, pag. 132) « fortemente rischioso amputare la giurisdizione della possibilità di esercitare un sindacato finale su motivazioni in cui si traggono conclusioni prive di giustificazione o incompatibili con le premesse, ovvero si adottano massime di esperienza contrastanti con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento ».

Il vizio di motivazione resta quindi tra i motivi di ricorso, ma tanto limitato da essere svuotato di significato in quanto è precluso ogni riscontro della motivazione con i fatti e con le circostanze oggetto del giudizio od oggetto della prova.

Ciò nonostante la norma non ha esplicato la funzione « calmieratrice » che molti si attendevano: ha soltanto reso vano il pur ineliminabile controllo sulla motivazione.

Infatti, mentre in astratto è possibile riscontrare nel contesto della stessa motivazione vizi di contraddittorietà tra l'uno e l'altro argomento, è certamente impossibile (se non nell'ipotesi tanto macroscopica da non essere realistica della mancanza di ogni segno grafico) rilevare un vizio di « mancanza di motivazione » dal contesto del provvedimento senza far riferimento al fatto in esame; senza cioè condurre — ai soli fini dell'accertamento del vizio denunciato — un riscontro con il merito. Tanto più che la mancanza di motivazione va riferita anche all'assenza di spiegazioni circa il percorso logico effettuato per pervenire alla conclusione o il ricorso ad affermazioni apodittiche e a motivazioni apparenti.

Senonché, poiché il giudice di legittimità, secondo l'attuale formulazione della

norma, non è tenuto a controllare i fatti e le circostanze, è sufficiente che il giudice di merito indichi nella motivazione una circostanza anche inesistente, o taccia su una risultanza esistente, perché il vizio di mancanza di motivazione non possa essere accertato.

Tale interpretazione, in nome della necessaria deflazione dei ricorsi, ha altresì vanificato il controllo della motivazione in ordine alla valutazione della prova.

Benché la violazione della legge processuale — denunciabile e riscontrabile ai sensi dell'articolo 606, lett. c) del codice di procedura penale — si verifica ogni qualvolta il giudice viene meno all'obbligo di dar « conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati » (articolo 192, comma 1, del codice di procedura penale), talché le sentenze e le ordinanze debbono essere motivate « a pena di nullità » (articoli 125, comma 3 e 544, comma 1, del codice di procedura penale), la norma che impone che la mancanza di motivazione debba essere riscontrabile dal testo del provvedimento, ha consentito di superare il necessario controllo della motivazione in ordine alla valutazione della prova.

La presente proposta di legge intende rimediare a tali distorsioni, che si traducono in palesi ingiustizie ed in possibili errori, riproponendo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione quale vizio denunciabile in sede di legittimità anche se non risultante dal testo del provvedimento ma verificabile con il riscontro dei fatti. Rimettendo al giudice della legittimità, nell'interpretazione della norma, la revisione razionalizzatrice della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *e*), del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *e*) mancanza o manifesta illogicità della motivazione ».